

Decreto Legge Rilancio 34 del 19/05/2020 – sintesi provvedimenti

a cura di Barbara Rizzato

IMPOSTE

1

STRALCIO DELL'IRAP – ART. 24

E' stralciato il versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata per il 2020 pari al 40% dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020 per le imprese e i lavoratori autonomi con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni di euro. Non sono previsti ulteriori specifici requisiti.

ESENZIONE/RIDUZIONE IVA DPI – ART. 124

Viene prevista l'esenzione iva fino al 31 dicembre 2020 per i beni necessari al contenimento e gestione dell'epidemia. Dal 1° gennaio 2021, l'aliquota viene ridotta dal 22% al 5% sui medesimi beni. L'agevolazione investe dispositivi medici e di protezione individuale, quali:

- mascherine Ffp2 e Ffp3;
- articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
- termometri;
- detergenti disinfettanti per mani;
- dispenser a muro per disinfettanti;
- soluzione idroalcolica in litri;
- perossido al 3% in litri;
- strumentazione per diagnostica per Covid-19;
- tamponi per analisi cliniche;
- provette sterili.

PROROGHE VERSAMENTI IMPOSTE E CONTRIBUTI E ALTRI RINVII – ART. 126 / 127

Prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati in 4 rate a partire dal 16/9 per finire il 16/12.

Prorogata anche la rideterminazione del costo di acquisto di terreni e partecipazioni: la disposizione prevede la possibilità di rivalutare le partecipazioni non negoziate ed i terreni posseduti al 1° luglio 2020 (imposta sostitutiva nella misura dell'11%).

Rinvio dell'entrata in vigore di plastic tax e sugar tax al 1° gennaio 2021.

Rinvio della lotteria degli scontrini e dell'obbligo del registratore telematico al 1° gennaio 2021.

AIUTI ALLE IMPRESE

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – ART 25

E' previsto un **contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di **partita IVA**, con fatturato nell'ultimo periodo d'imposta inferiore a 5 milioni di euro.

Restano in ogni caso esclusi dal contributo coloro che hanno cessato l'attività alla data di presentazione dell'istanza, i lavoratori dello spettacolo, i lavoratori dipendenti, **coloro che sono iscritti alla gestione separata INPS in quanto lavoratori autonomi senza cassa o co.co.co., nonché gli iscritti a casse di previdenza private.**

Il contributo spetta se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi. L'ammontare del contributo, che non sarà mai inferiore a 1.000€ per le persone fisiche e a 2.000€ per gli altri soggetti, è determinato in percentuale sul calo di fatturato, come segue:

- 20% per i soggetti con ricavi o compensi < 400.000 euro nell'ultimo periodo d'imposta;
- 15 % per i soggetti con ricavi o compensi > 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi > 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Il contributo sarà erogato previa istanza telematica all'Agenzia delle Entrate, da presentare entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica (da definire).

BANDO INVITALIA PER ACQUISTO ATTREZZATURE – ART. 95

Le imprese possono accedere a contributi a fondo perduto per l'acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale. Il contributo massimo concedibile è di 15.000 euro per le imprese fino a 9

dipendenti, 50.000 euro per quelle da 10 a 50 dipendenti e di 100.000 euro per le aziende con oltre 50 dipendenti. Sono agevolate le spese sostenute dopo il 17 marzo 2020.

La fruizione di tali contributi è incompatibile con altre agevolazioni anche di natura fiscale previste per le medesime tipologie di spese. Gli stessi contributi saranno elargiti con un click-day.

CAPITALIZZAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE – ART. 26

E' introdotta la **detraibilità per le persone fisiche e la deducibilità per quelle giuridiche, per il 2020, del 20% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale** di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperativa, che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo e **che abbiano un fatturato compreso tra 5 e 50 milioni di euro**. L'investimento massimo detraibile/deducibile non può eccedere l'importo di euro 2.000.000. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile/deducibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo. Alle stesse società è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal decreto (con un tetto massimo di 800.000 euro). Vietata la distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024.

AIUTI ALLE IMPRESE E ALLE LIBERE PROFESSIONI

CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E LA SANIFICAZIONE – ARTT. 120 E 125

E' introdotto un **credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro pari al 60%** delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli **esercizi aperti al pubblico**, nei limiti di 80.000 euro per beneficiario.

Tra gli interventi agevolabili vi sono anche quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni e le spese sostenute per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché quelle sostenute in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari a investimenti per lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è cumulabile con altre agevolazioni applicabili alle medesime spese, comunque nel limite massimo dei costi sostenuti.

Il credito sarà utilizzabile esclusivamente in **compensazione nel modello F24 dal 2021**.

E' previsto **ulteriore credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute per la sanificazione** degli ambienti di lavoro **e l'acquisto di DPI**, nel limite di 60.000 euro per beneficiario.

Il credito d'imposta potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o in compensazione con modello F24 (resta da chiarire da quando).

Entrambi i crediti di imposta (adeguamento e sanificazione) sono cedibili, anche parzialmente, in luogo dell'utilizzo diretto. L'eventuale quota di credito non utilizzata nell'anno non potrà essere utilizzata negli anni successivi e non potrà essere richiesta a rimborso.

Entrambi i crediti sono fruibili da tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, nonché dagli enti del terzo del settore.

CREDITO D'IMPOSTA PER LA LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO – ART. 28

Per i soggetti **esercenti attività d'impresa, arte o professione**, che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente, si istituisce un **credito d'imposta nella misura del 60% del canone mensile di locazione (o di leasing) di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività** industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente. In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.

Il credito d'imposta **spetta anche agli enti non commerciali** in relazione ai canoni di immobili ad uso non abitativo destinati all'attività istituzionale.

Tale credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. In alternativa il credito può essere ceduto al locatore.

RIDUZIONE BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA USI NON DOMESTICI – ART. 30

E' prevista la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema". L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ridetermina, senza aggravii tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020.

INDENNITA'

BONUS INPS MESI DI APRILE E MAGGIO – ARTT. 84 E 85

5

Ai liberi professionisti e ai collaboratori coordinati continuativi (co.co.co), ai commercianti e agli artigiani iscritti alle gestioni INPS, ai lavoratori stagionali del turismo, già beneficiari per il mese di marzo del bonus INPS pari a 600 euro, viene **automaticamente** erogata un'indennità di pari importo **anche per il mese di aprile 2020**.

Ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una **riduzione di almeno il 33% del reddito** del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019 (calcolato secondo il principio di cassa), è riconosciuta una indennità **per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro, previa presentazione di apposita domanda all'INPS**. Tale indennità spetta anche ai co.co.co. che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020.

Viene stabilita una norma di decadenza (15 giorni dal 19/5/2020) sulla possibilità di richiedere uno qualunque dei bonus previsto dal DL Cura Italia per il mese di marzo 2020 (ovviamente destinato a chi non ne avesse ancora fatto richiesta pur in presenza dei requisiti).

Ai lavoratori domestici (non conviventi con il datore) che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, è riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio pari a 500 euro per ciascun mese. L'indennità non spetta a chi è titolare di pensione (fatta eccezione per la pensione di invalidità) o di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico. L'indennità è erogata dall'INPS previa domanda e nel limite delle risorse stanziare.

BONUS LAVORATORI SPORTIVI - ART. 98

Per i mesi di aprile e maggio 2020 è riconosciuta dalla società Sport e Salute spa un'indennità di 600 euro in favore di lavoratori (non percettori di nessun altro reddito da lavoro) impiegati con contratti di co.co.co. presso il CONI o il CIP o presso società e associazioni sportive di cui all'art. 67, comma 1, lettera m del TUIR, già attivi alla data del 23.02.2020. Le domande vanno presentate alla società Sport e Salute spa. Con apposito DM sono individuate le modalità di presentazione delle domande e le cause di esclusione.

L'indennità erogata per il mese di marzo ai sensi dell'art. 96 del DL Cura Italia ai collaboratori sportivi, è automaticamente erogata anche per i mesi di aprile e maggio 2020, senza necessità di ulteriori domande.

BONUS 600 EURO ISCRITTI A CASSE DI PREVIDENZA – ART. 78

Riconosciuta l'indennità di 600 euro ai lavoratori autonomi iscritti nelle Casse previdenziali private anche per i mesi di aprile e maggio 2020, a condizione che il soggetto interessato, alla data di presentazione della domanda non sia titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o titolare di pensione. È abrogato l'art. 34, DL n. 23/2020 in base al quale ai lavoratori autonomi iscritti alle Casse di previdenza private per poter beneficiare dell'indennità in esame era richiesto, in particolare, di dover essere iscritti in via esclusiva alla Cassa.

Per l'accesso all'indennità in esame è necessario attendere / verificare le specifiche istruzioni fornite dalle singole Casse previdenziali.

REDDITO DI EMERGENZA – ART. 82

Per il mese di maggio si introduce il “reddito di emergenza”, destinato al sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, individuati secondo specifici requisiti di compatibilità e incompatibilità. Il Rem sarà erogato dall'INPS in due quote ciascuna pari all'ammontare di 400 euro. Le domande per il Rem devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020.

LAVORO

AMMORTIZZATORI SOCIALI – ART. 68

Incrementate le misure (CIG e FIS) di **ulteriori 5 settimane fino al 31 agosto** per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito delle 9 settimane precedentemente concesse. È riconosciuto anche un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario spetta anche l'assegno per il nucleo familiare. Viene reintrodotta l'obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l'esame congiunto, con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva; Si estende a cinque mesi il termine previsto dal decreto-legge “cura Italia” entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi.

FORMAZIONE DIPENDENTI – ART. 88

In alternativa alla cassa integrazione nasce l'accordo di rimodulazione dell'orario di lavoro. Per il 2020 la norma consente alle **imprese** di realizzare specifiche intese di rimodulazione di orario (senza incidere sulla quantità di ore) per mutate esigenze organizzative e produttive, con le quali parte del tempo di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.

Ad esempio, se un'azienda di 15 dipendenti è in grado di assicurare occupazione solo a 10 dipendenti, può promuovere un accordo affinché le ore non utilizzabili ai fini produttivi siano destinate ad attività formativa in alternativa ad altre forme di sostegno al reddito.

Non sembrano sussistere limiti sulle modalità di gestione della rimodulazione, quindi l'accordo potrebbe applicare la formazione con un criterio a rotazione oppure con uno verticale in funzione di specifiche competenza presenti in azienda.

Le ore dedicate alla formazione sono remunerate con oneri, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, a carico di un apposito Fondo nuove competenze, costituito presso l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (Anpal).

Sarà necessario specifico DM attuativo.

CONGEDI PARENTALI – ART. 72

Viene previsto l'innalzamento a 30 giorni dei **congedi** di cui possono fruire i **genitori lavoratori dipendenti del settore privato** per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione) e l'estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Viene inoltre previsto l'aumento del limite massimo complessivo per l'acquisto di **servizi di baby sitting** (da 600 euro a 1.200 euro) e la possibilità, in alternativa, di utilizzare il bonus per l'iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario pubblico e privato il limite massimo è aumentato a 2.000 euro.

SMART WORKING – ART. 90

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori **lavoratori dipendenti del settore privato** che hanno almeno un **figlio minore di 14 anni**, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, **hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile** anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Per i datori di lavoro pubblici, fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile **può essere applicata a ogni rapporto** di lavoro subordinato.

LAVORO A TERMINE – ART. 93

E' possibile rinnovare o prorogare fino al 30/08/2020 i contratti di lavoro subordinato a termine, in essere alla data del 23/02/2020, anche in assenza delle ordinarie condizioni di legge.

ALTRI INTERVENTI AGEVOLATIVI

SOSTEGNO AL TURISMO – ART. 176

Per il 2020 è riconosciuto un credito alle famiglie con un Isee non superiore a 40.000 euro per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai bed & breakfast. Il credito, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a 500 euro per i nuclei familiari con 1 figlio a carico, a 300 euro per i nuclei familiari composti da 2 persone e a 150 euro per quelli composti da 1 sola persona.

INCENTIVI PER LA MOBILITA' GREEN – ART. 229

Ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti è riconosciuto un “buono mobilità”, pari al 60% della spesa sostenuta e comunque non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica.

E' sufficiente conservare la documentazione della spesa e accedere alla procedura web in corso di implementazione sul sito del Ministero dell'ambiente

Il buono mobilità potrà essere fruito attraverso un buono spesa digitale che i beneficiari potranno generare sull'applicazione web. In pratica gli interessati dovranno indicare sulla piattaforma il mezzo o il servizio che intendono acquistare e la piattaforma genererà il buono spesa elettronico da consegnare ai fornitori autorizzati, insieme al saldo a proprio carico, per ritirare il bene o godere del servizio individuato.

BONUS EDILIZIO – ART. 119

Viene elevata la **detrazione per i lavori di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico** nella misura del **110%** per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 relative ad interventi eseguiti su immobili abitativi.

Per far scattare la detrazione al 110% è necessario che sia realizzato almeno uno dei tre interventi trainanti individuati dall'articolo 119:

- a) l'isolamento termico su almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio (il cosiddetto cappotto termico);
- b) l'installazione di caldaie a pompe di calore o a condensazione (basso consumo);
- c) la realizzazione di lavori di adeguamento antisismico.

Uno solo di interventi questi basta a portare al 110% lo sgravio in cui possono entrare altri interventi:

- a) il montaggio di pannelli solari;
- b) il montaggio di accumulatori di energia collegati ai pannelli solari;
- c) gli interventi previsti dal vecchio ecobonus (art. 14 del DL 63/2003);
- d) la realizzazione delle colonnine per caricare le batterie delle auto elettriche.

Tutti questi interventi accedono anche al beneficio del 110% se realizzati con uno di quelli trainanti.

La detrazione spetta a condizione che l'intervento energetico produca un **miglioramento di due classi energetiche Ape** (una se due non è possibile).

Per tali interventi – come per altre detrazioni in materia edilizia specificamente individuate – in luogo della detrazione, il contribuente potrà:

- optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore;
- trasformare le detrazioni Irpef o Ires in crediti d'imposta compensabili orizzontalmente in F24 dallo stesso contribuente (quindi anche con imposte diverse dall'IRPEF/IRES), con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari (la norma prevede però che non sia possibile usufruire negli anni successivi dell'eventuale quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno);
- fruire delle detrazioni direttamente in dichiarazione (ripartendo il bonus in più anni (5 o 10).

Molti ancora i profili di incertezza su tale disposizione, in ogni caso, ad oggi pare che per tutti gli interventi di cui al super bonus del 110% l'agevolazione spetti ai condomini, ma anche alle singole unità immobiliari nei condomini e, con alcuni limiti, per gli edifici unifamiliari (solo se adibiti a prima casa). In ogni caso, nella formulazione attuale della norma (che potrebbe comunque subire modifiche in sede di conversione in legge), l'agevolazione compete solo per i lavori eseguiti su singole unità immobiliari detenute fuori dall'esercizio dell'attività di impresa arte o professione.

Rimangono invariati gli attuali incentivi previsti per l'interventi sugli immobili quali quelli volti a recupero del patrimonio edilizio che consentono di beneficiare della detrazione Irpef del 50% e quelli

di riqualificazione energetica per i quali ove non sia possibile fruire del cosiddetto super bonus al 110% permettono di ottenere la detrazione nella misura del 50 o del 65 a seconda della tipologia di intervento.

Documento redatto il 22 maggio 2020